

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 15 dicembre 2020

Approvazione del programma di attività a carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini veneti. L.R. 30 gennaio 2020 n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti".

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2020, un programma di attività a carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini veneti, la cui realizzazione avverrà tramite affidamento diretto dei servizi, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge "semplificazione" 16 luglio 2020 n.76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020. Spesa prevista Euro 50.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n.4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell' offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall'art. 2 della L.R. n. 4/2020:

- a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
- b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 4.

Al fine di dare attuazione operativa alla legge, con DGR n. 962 del 14 luglio 2020 si è provveduto ad istituire, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/2020, il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) e a definirne modalità e termini per l'iscrizione, l'aggiornamento e la pubblicizzazione.

Si è proceduto quindi, con DGR 1261 del 1 settembre 2020, ad approvare le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 4/2020.

Da ultimo, con la DGR n. 1389 del 16 settembre 2020 si è provveduto a disciplinare - ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della citata norma regionale - le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei Cammini, specificando altresì con maggiore dettaglio i soggetti gestori individuati dall'art. 3 comma 1 della legge stessa.

Ciò premesso, l'art. 7 della legge ("Promozione dei Cammini") stabilisce che la Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini.

In considerazione del fatto che il turismo dei cammini è un prodotto turistico non maturo e ancora da strutturare negli aspetti organizzativi, nelle competenze, nei servizi e nella comunicazione, tali iniziative - sviluppate autonomamente da parte della Giunta - si prefigurano come finalizzate a definire un quadro di riferimento regionale che possa costituire da supporto e da coordinamento anche alle iniziative e agli interventi che il richiamato art. 7 pone in capo ai soggetti gestori dei cammini, sostenendone la realizzazione.

Per quanto sopra esposto, al fine di garantire la realizzazione degli interventi e delle iniziative di valorizzazione della Rete dei Cammini Veneti (RCV), si prevede la realizzazione del seguente programma di attività, suddiviso in due fasi strategicamente e temporalmente così definite:

a) Costruzione del prodotto turistico "cammini veneti" con:

- ◆ organizzazione di incontri sul territorio e azioni di coinvolgimento degli operatori e degli stakeholder, per ogni cammino riconosciuto;
- ◆ definizione protocollo di qualità delle strutture e dei servizi;
- ◆ messa a sistema delle strutture e dei servizi.

b) Comunicazione del prodotto turistico "cammini veneti" con:

- ◆ creazione di un brand di prodotto;
- ◆ analisi e identificazione dei valori del brand di prodotto;
- ◆ progettazione esecutiva del brand di prodotto;
- ◆ definizione, messa a punto e progettazione esecutiva del marchio di prodotto;
- ◆ progettazione di un sito dedicato, all'interno del portale turistico regionale;
- ◆ progettazione e realizzazione di brochure e cartine, in formato on line e cartaceo.

Alla luce delle considerazioni esposte, con il presente provvedimento si propone di approvare il programma sopraindicato, autorizzando l'acquisizione dei relativi servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge "semplificazione" 16 luglio 2020 n.76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, per un importo di spesa massimo di € 50.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo n. 104119 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei cammini veneti - Acquisto di beni e servizi (art. 7, C.1, Lett. B, L.R. 30/01/2020, n. 4) del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, autorizzandolo ad apportarvi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti", e in particolare l'articolo 7;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 1 del decreto-legge "semplificazione" 16 luglio 2020 n.76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare - ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" - il programma di attività a carattere regionale finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei cammini, che si esplica nelle seguenti azioni;

a. Costruzione del prodotto turistico "cammini veneti" con:

- ◆ organizzazione di incontri sul territorio e azioni di coinvolgimento degli operatori e degli stakeholder, per ogni cammino riconosciuto;
- ◆ definizione protocollo di qualità delle strutture e dei servizi;
- ◆ messa a sistema delle strutture e dei servizi.

b. Comunicazione del prodotto turistico "cammini veneti" con:

- ◆ creazione di un brand di prodotto;
- ◆ analisi e identificazione dei valori del brand di prodotto;
- ◆ progettazione esecutiva del brand di prodotto;
- ◆ definizione, messa a punto e progettazione esecutiva del marchio di prodotto;
- ◆ progettazione di un sito dedicato, all'interno del portale turistico regionale;
- ◆ progettazione e realizzazione di brochure e cartine, in formato on line e cartaceo.

3. di autorizzare l'acquisizione dei servizi di cui alla lett. a. e b. del precedente punto 1., dando atto che la Direzione Turismo ha stabilito di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge "semplificazione" 16 luglio 2020 n.76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020;

4. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104119 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei cammini veneti - Acquisto di beni e servizi (art. 7, C.1, Lett. B, L.R. 30/01/2020, n. 4) del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020;

5. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.